

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giuseppe Scarfone

Parere n. 1 del 27/2/2023

COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2023.

Il Revisore dei Conti, Dott. Scarfone Giuseppe, nominato con delibera dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni di Verrua Po e Rea n.1 del 25 gennaio 2023 per il periodo 2/2/2023 al 2/2/2026, ricevuta la documentazione relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e ricevuta la richiesta di esprimere un parere in merito;

Premesso

-che dall'anno 2021 la legge 145/2018 e in particolare dall'art 1 commi seguenti hanno stabilito che:

“859. le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale

della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.”

Richiamata la deliberazione di Assemblea dell'Unione n. 11 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

considerato

- con la legge 145/2018 sono state approvate alcune misure che intendono spingere verso un miglioramento dei pagamenti commerciali dell'ente e che impongono alcune misure di cautela che l'Ente deve adottare, in relazione ai risultati raggiunti;

- che le norme sopra indicate sono analiticamente riportate nella proposta di deliberazione in oggetto, trattandosi in particolare, dell'art.1 comma 859- 862- 864e seguenti della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019),così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019

- che l'Ufficio ha avviato una ricognizione presso i Settori dell'Ente al fine di

verificare e analizzare le cause che hanno prodotto i ritardi in modo da poter contabilizzare eventuali sospensioni dei termini riconducibili a cause non imputabili all'Ente e, sulla base dei dati forniti dai Settori, ha estratto le risultanze utili ai fini del calcolo del Fondo Garanzia debiti Commerciali;

Visto che dalla PCC emerge che l'Ente ha registrato uno stock del debito al netto dell'Iva split payment che al 31/12/2022 ammonta ad € 16.431,75, rispetto allo stock del debito al 31/12/2021 che ammontava ad € 839.465,13;

Preso atto che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2022 dalla PCC è così determinato: GIORNI 36,22;

Considerato che l'imponibile degli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 relativi al macroaggregato 103 depurato delle spese previste con entrate vincolate ex art 180 comma 3 letterad) del D. Lgs. n. 267/2000 ammonta ad € 248.943,09;

Determinato pertanto che la quota da accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'anno 2023 ammonta ad € 7.468,29 ($= € 248.943,09 \times 3\%$);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Visto il regolamento di contabilità; Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo-finanziario, ai sensi

Vista

la necessità per l'Ente quindi di procedere allo stanziamento del FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI;

Accertato

che con lo stanziamento sopra descritto risultano rispettati i seguenti requisiti:

- di legittimità in quanto non contrastano con le disposizioni dettate dalle leggi in materia di bilanci degli enti pubblici
- di congruità in quanto sono correttamente inseriti nell'ambito dello schema di bilancio;
 - di coerenza in quanto sono compatibili con i programmi ed i progetti stabiliti con il bilancio di previsione;
 - di attendibilità in quanto si basano su elementi certi nel loro verificarsi e con valori certi



Accertato, altresì, che con lo stanziamento di cui sopra risulta rispettato l'equilibrio finanziario del Comune;

Considerato che la normativa di riferimento è più precisamente l'articolo 193 del TUEL prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, c.6;

Visto

- Il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della proposta ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 n.267;

Visti anche:

il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011;

il D.Lgs.n.118/2011;

la documentazione fornita dagli Uffici;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso:

il Revisore dei Conti, Dott. Scarfone Giuseppe, nominato con delibera dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni di Verrua Po e Rea n.1 del 25 gennaio 2023 per il periodo 2/2/2023 al 2/2/2026, ricevuta la documentazione relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e ricevuta la richiesta di esprimere un parere in merito;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla Costituzione del FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI -Esercizio 2023.

Verrua Po, 27 febbraio 2023

Il Revisore Unico

